

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 30.09.2013)

INDICE

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Tipi di benefici
- Art. 3 Destinatari dei beneficiari

TITOLO II

Criteri generali e modalità di accesso ai benefici

- Art. 4 Criteri di valutazione
- Art. 5 Modalità di concessione del patrocinio
- Art. 6 Ulteriori benefici connessi alla concessione del patrocinio
- Art. 7 Modalità di concessione dei contributi
- Art. 8 Domanda di accesso ai contributi
- Art. 9 Utilizzo dei contributi
- Art. 10- Decadenza dal beneficio
- Art. 11-Responsabilita'
- Art. 12 Albo dei beneficiari

TITOLO III

Norme finali

- Art. 13 Leggi ed atti regolamentari
- Art. 14 Abrogazioni
- Art. 15 Pubblicità del regolamento
- Art. 16 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.12 della Legge 241/1990 e in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, sostiene, mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere, le persone e le attività di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio del Comune di San Pietro Mosezzo finalizzate a promuovere lo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico, nonché la cooperazione, lo sviluppo e la solidarietà nazionale e internazionale.

A tal fine il Comune eroga:

- a) contributi ordinari: per le attività e le iniziative svolte dai soggetti di cui sopra;
- b) contributi straordinari: per lo svolgimento di singole iniziative da parte degli stessi;
- c) benefici/sussidi: per interventi di carattere socio assistenziale a favore di attività e/o soggetti in condizioni di bisogno;
- d) utilità e vantaggi economici: per le erogazioni e/o concessioni di beni, servizi e prestazioni gratuite o comunque a condizioni agevolate.

Il Comune può sostenere, con contributi straordinari, anche le iniziative di soggetti, non operanti nel territorio dell'ente stesso, qualora le stesse rivestano particolare interesse per la comunità locale, da valutarsi di volta in volta.

Finalità del presente regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse da destinare a iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità e trova applicazione solo nei casi ivi previsti.

Rientra nel presente regolamento la concessione del patrocinio da parte del Comune.

Il presente regolamento non si applica alle erogazioni finanziarie/economiche conferite dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto.

Il presente regolamento non si applica altresì:

- alla gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, affidati a soggetti di cui all'articolo 1, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di soggetti di cui all'articolo 1 di servizi strumentali caratterizzati da obblighi di controprestazione assunti direttamente nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative aventi carattere di specialità rispetto alla presente regolamentazione.

L'erogazione di contributi non deve avere il carattere nè i contenuti della sponsorizzazione di soggetti, attività, gruppi e simili.

Art. 2 – Tipologie di benefici

I benefici che il Comune può concedere, ai sensi del presente regolamento, sono i seguenti:

- 1. **patrocinio**: espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità;
- 2. **contributi**: erogazioni di denaro ed altre utilità aventi un valore economico a favore di soggetti pubblici e privati, per le medesime finalità di cui al punto 1;
- 3. **utilità e vantaggi economici**: concessione gratuita o a condizioni agevolate di beni di proprietà dell'ente a soggetti non aventi scopo di lucro e per iniziative limitate nel tempo.

Art. 3 – Destinatari dei benefici

La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti o persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro.

In via assolutamente eccezionale ed in presenza di manifestazioni, iniziative o attività poste in essere da soggetti che perseguono attività lucrative, per eventi aventi ricadute sulla generalità della popolazione residente nel territorio del Comune, potrà essere valutata l'opportunità di erogazioni di benefici.

ESCLUSIONI:

Non possono essere ammessi ai benefici di cui al presente regolamento:

- a) i partiti politici e le associazioni/fondazioni/comitati che ad essi si richiamano o dai medesimi organizzati o promossi;
- b) le persone giuridiche e gli enti anche di fatto affiliati a società segrete;
- c) le associazioni e i comitati i cui statuti non siano improntati a principi costituzionali di democrazia e di libero accesso a tutti i cittadini senza discriminazione alcuna;
- d) le attività e le iniziative di associazioni e comitati svolte ad esclusivo beneficio dei propri associati o componenti, salvo che non perseguano evidenti e comprovati interessi della collettività locale e o puntuali interessi sociali anche in via sussidiaria;
- e) le attività e le iniziative non conformi ai requisiti stabiliti dai bandi e dalle direttive di Giunta ovvero in contrasto con le normative regionali, nazionali ed europee.
- E' fatto divieto di erogare contributi in forma diretta o indiretta a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'art. 7 della legge 02/05/1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659.

TITOLO II CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Art. 4 – Criteri di valutazione

Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale", consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- efficacia ai fini della promozione sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà nazionale ed internazionale;
- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
- compatibilità dell'iniziativa rispetto alla programmazione del Comune;
- carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
- rappresentatività del soggetto richiedente.

E' titolo preferenziale l'iscrizione nel registro comunale delle Associazioni di cui alla Legge Regionale del Piemonte n. 38 del 1994; a tal fine le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, con sede in San Pietro Mosezzo, possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso gli uffici comunali, indicando il settore di attività, la sede, il nominativo del legale rappresentante e presentando copia dello statuto vigente. Vengono inserite di diritto le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. n. 38 del 29 agosto 1994, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali, laddove statutariamente perseguano finalità che costituiscono anche un pubblico interesse rientrante nella competenza del Comune quale Ente esponenziale degli interessi della propria comunità.

L'ufficio amministrativo cura l'aggiornamento di tale registro e sottopone il relativo elenco all'approvazione della Giunta Comunale.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti .

Art. 5 – Modalità e termini per la concessione del patrocinio

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare domanda indirizzata al Sindaco.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza, devono pervenire, di regola, almeno 10 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio e la concessione del patrocinio compete alla Giunta.

Il patrocinio può accompagnarsi alla concessione di un contributo secondo le modalità di cui all'art. 6.

Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, sulla base dell'importanza della manifestazione, iniziativa o attività, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica e, in particolare, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con Legge n. 122 del 2010.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto dal soggetto in favore del quale è accordato attraverso i mezzi con i quali questi provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 6 Ulteriori benefici connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione della Giunta che lo concede, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente vistate, in relazione al contenuto, dal Comune, e riportanti l'intestazione "Patrocinio del COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO";
- c) prestazioni economali per attrezzature, mezzi, ecc. (da indicare nell'istanza);
- d) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

Art. 7 – Modalità e termini per la concessione dei contributi

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative per le quali si chiede il contributo con i programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente, quali risultano dai suoi atti di programmazione economico-finanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti che operano in via sussidiaria negli ambiti dell'attività istituzionale dell' Ente.

Organo competente alla valutazione ed indicazione dei contributi sia ordinari che straordinari di cui all'art. 1 – lett. a) e b) è la Giunta del Comune.

Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal responsabile del settore competente.

Le istanze per l'ottenimento dei contributi ordinari devono, di norma, essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, mentre quelle per i contributi straordinari devono essere presentate almeno 10 giorni prima dell'iniziativa.

A discrezione della Giunta comunale potranno, comunque, essere valutate le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

Tutti i contributi saranno liquidati successivamente allo svolgimento delle attività e iniziative e il contributo corrisposto non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

Il contributo ordinario viene erogato, tenuto conto delle esigenze finanziarie e contabili del Comune erogante, in un'unica soluzione ovvero in due soluzioni; in quest'ultimo caso, l'acconto non può, comunque, superare il 50% del contributo deliberato.

Art. 8 – Domanda di accesso ai contributi

La domanda di accesso ai contributi, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo e le eventuali modifiche successive;
- b) copia dell'ultimo bilancio preventivo approvato;
- c) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

- d) elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità, durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
- e) programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- f) piano finanziario dell'iniziativa;
- g) tipo di beneficio richiesto (contributo ordinario/contributo straordinario);
- h) dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati;
- i) impegno a restituire, nello stato in cui sono stati consegnati e nei tempi stabiliti, i beni comunali dati in uso;
- I) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute e apposita documentazione relativa all'attestazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto ammesso a contributo;
- m) dichiarazione che l'attività/iniziativa non è realizzata a scopo di lucro;
- n)dichiarazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art.28 del D.P.R. n. 600/1973, la non rilevanza ai fini I.V.A. del contributo e la non assoggettabilità del medesimo all'Imposta I.R.E.S.;
- o) dichiarazione della mancanza di condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione in capo al legale rappresentante del soggetto richiedente;
- p) attestazione, da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
- q) modalità di accredito del contributo.
- Il Comune si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

Art. 9 Utilizzo dei contributi

La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

Art. 10 Decadenza dal beneficio

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa;
- d) sia stata accertata la falsità della dichiarazione di cui all'articolo 8;
- e) sia stata accertata, in sede di verifica, la mancanza dei presupposti previsti per la concessione.

Se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

In ogni caso in cui si verifichi una delle condizioni previste al primo comma, si procederà comunque al recupero totale o parziale della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

Art. 11 - Responsabilita'

L'Amministrazione comunale deve essere tenuta indenne da ogni responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile in relazione a qualsiasi fatto, atto od evento derivante a causa dell' organizzazione e realizzazione della manifestazione comunque denominata oggetto di contribuzione e in relazione alla corretta destinazione dei fondi pubblici attribuiti nell'interesse della comunità.

Il soggetto beneficiario è l'unico organizzatore dell'iniziativa comunque denominata ed in quanto tale deve procurarsi tutte le autorizzazioni, permessi, nullaosta e quant'altro necessario a norma di legge in particolar modo sotto il profilo della sicurezza, e deve mettere in atto tutte le precauzioni perchè quanto dal medesimo organizzato e realizzato abbia esito non lesivo dei terzi e delle loro proprietà e sia conforme alla legge e ai regolamenti. Egli è tenuto a destinare i fondi pubblici di cui beneficia, per le sole ed esclusive finalità ammesse a contributo.

Di quanto sopra il soggetto beneficiario deve dare atto in forma esplicita sottoscrivendo un apposito atto unilaterale d'obbligo con il quale egli si assume direttamente ed in proprio anche a nome di chi rappresenta, le relative responsabilità, esonerando ad ogni effetto il Comune e impegnandosi a rispettare la destinazione dei fondi pubblici.

Art. 12 – Albo dei beneficiari

Il Comune, allo scopo di dare attuazione anche a quanto stabilito dal D.P.R. 07.04.2000, n. 118, istituisce apposito albo dei beneficiari, aggiornato annualmente, che viene pubblicato sul sito ufficiale all'indirizzo www. comune.sanpietromosezzo.no.it

Viene, altresì, assicurata la pubblicità delle informazioni, dati e documenti rilevanti secondo le forme e modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e, comunque, dalla normativa al tempo vigente.

TITOLO III NORME FINALI Art. 13 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 – Abrogazioni

Il presente regolamento abroga il precedente Regolamento, approvato con D.C.C. n., e dalla sua entrata in vigore cessano di avere efficacia le disposizioni in materia con esso incompatibili.

Art. 15– Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Segreteria e pubblicata sul sito ufficiale dell'ente – www.comune.sanpietromosezzo.no.it - nella Sezione denominata <u>Amministrazione Trasparente</u> – sottosezione di I Livello denominata <u>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</u> – sottosezione di II livello "Criteri e modalità", secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

Il presente Regolamento è, altresì, inserito nella Raccolta dei regolamenti comunali con, in evidenza sul frontespizio, la dicitura "Regolamento vigente"

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà esecuti